

# STATUTO



## **"COMPAGNIA DEI SEMPLICI"**

**COSTITUITA IN BOLOGNA**

## **APPENDICE**

### **REGOLAMENTO INTERNO**

#### **AMMISSIONE NUOVI SOCI EFFETTIVI**

Art. 1 – Le richieste di ammissione di nuovi Soci dovranno essere indirizzate al Semplice Presidente e presentate da un Socio effettivo in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 2 - Il Socio presentatore dovrà curare di proporre candidature con assolute qualità morali e professionali, aperti ai rapporti sociali e all'amicizia, disponibili a collaborare per il buon andamento della Compagnia.

Art. 3 - Il Consiglio si riunirà periodicamente per l'esame e le deliberazioni delle candidature prese all'unanimità. I nominativi di coloro che saranno ritenuti idonei per l'ammissione, saranno comunicati a tutti i Soci.

Art. 4 - Passati 15 giorni dalla comunicazione, senza che siano arrivati eventuali rilievi o impedimenti all'ammissione del nuovo Socio, la deliberazione del Consiglio sarà considerata ratificata a tutti gli effetti. L'iscrizione decorre dalla data di ammissione da parte del Consiglio.

Art. 5 - Qualora, invece, vengano segnalati al Presidente rilievi o impedimenti all'ingresso di qualche candidato, il Consiglio si riunirà per deliberare nuovamente sull'ammissione o meno del candidato, convocando ove ritenuto opportuno, il Socio che abbia manifestato parere negativo o comunque riserve sul nominativo. Le deliberazioni saranno sempre prese all'unanimità. Il Consiglio potrà rifiutare l'iscrizione del richiedente quando manchino i requisiti richiesti.

Art. 6 - Il numero delle ammissioni di nuovi Soci è illimitato ma potrà essere stabilito di anno in anno dal Consiglio, tenendo comunque presente della necessità di una crescita misurata della Compagnia.